

REGOLAMENTO (CE) N. 1648/95 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari⁽¹⁾ (di seguito denominato «sistema integrato»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'esperienza fatta con l'applicazione del sistema integrato alle indennità compensative per le zone svantaggiate di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94⁽⁴⁾, evidenzia la necessità di risolvere alcuni problemi pratici, per quanto riguarda soprattutto zone limitate nelle quali ricorrono svantaggi specifici;

considerando che in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95⁽⁶⁾, e del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1362/95⁽⁸⁾, le particelle su cui vengono coltivati i foraggi destinati ad essere essiccati devono essere dichiarate separatamente;

considerando che per tener conto di circostanze impreviste è opportuno autorizzare i produttori a ritirare superficie dopo le date autorizzate per la modifica della domanda di aiuto per superficie;

considerando che ai fini di semplificare le sanzioni «superficie» e «animali» occorre modificare le rispettive modalità di applicazione; che le norme concernenti il

ritiro dei seminativi dalla produzione sono state modificate dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 229/95⁽¹⁰⁾, in particolare con l'adozione di disposizioni che consentono il trasferimento tra produttori dell'obbligo di ritiro e del ritiro volontario, e che è quindi necessario modificare le sanzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del Feaog,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3887/92 è modificato come segue:

1. All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 5. Uno Stato membro può decidere di non applicare alcuni elementi del sistema integrato alle misure specifiche istituite dal regolamento (CEE) n. 2328/91 e relative alle indennità compensative erogabili ai produttori di zone limitate quali sono definite all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio⁽¹¹⁾ e che sono attuate per mezzo di contratti stipulati in connessione con misure di carattere agroambientale istituite in conformità del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio⁽¹²⁾ ».

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85. »

2. All'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, è aggiunta la frase seguente:

« Tuttavia, la produzione di foraggi destinati ad essere essiccati, sia mediante disidratazione artificiale sia mediante essiccazione al sole, di cui al regolamento (CE) n. 603/95⁽¹³⁾ è dichiarata separatamente.

⁽¹¹⁾ GU n. L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1. »

3. All'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dopo la fine dell'ultimo comma è aggiunta la frase seguente:

⁽⁹⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 27 del 4. 2. 1995, pag. 3.

⁽¹⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 79 del 7. 4. 1995, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 6.